

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6293 del 04/11/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-4332 del 01/09/2021 intestata a EMMEFOOD SRL per lo stabilimento di produzione di pasti e piatti pronti sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via Vena n. 30
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6562 del 04/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno quattro NOVEMBRE 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-4332 del 01/09/2021 intestata a EMMEFOOD SRL per lo stabilimento di produzione di pasti e piatti pronti sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via Vena n. 30**

## **LA DIRIGENTE**

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-4332 del 01/09/2021 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. EMMEFOOD SRL con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli, Via Vena n. 30. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di pasti e piatti pronti sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via Vena n.30”* rilasciata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli in data 02/09/2021, come successivamente aggiornata;

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B e relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di San Mauro Pascoli in data 17/01/2025, acquisita al Prot. Com.le 958 e da Arpae al PG/2025/9426, da **EMMEFOOD SRL** per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 3480 del 21/02/2025, acquisita da Arpae al PG/2025/34220, formulata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

**Considerato** che in data 29/08/2025 la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita ai Prot. Com.li 15118-15143 e da Arpae ai PG/2025/153713-154468;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 31/10/2025, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

**Atteso** che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-4332 del 01/09/2021 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. EMMEFOOD SRL con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli, Via Vena n. 30. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di pasti e piatti pronti sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via Vena n. 30”* rilasciata dal SUAP del Comune di Comune di San Mauro Pascoli in data 02/09/2021, come successivamente aggiornata, come segue:

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;**

**Verificato** che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA;

**Viste:**

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la det. Arpae n. 29 del 19/03/2025 con cui è stato conferito al dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale *ad interim* di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la det. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena,
- la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

## **DETERMINA**

1. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-4332 del 01/09/2021** ad oggetto *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. EMMEFOOD SRL con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli, Via Vena n. 30. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di pasti e piatti pronti sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via Vena n. 30"* rilasciata dal SUAP del Comune di Comune di San Mauro Pascoli in data 02/09/2021, come successivamente aggiornata, **come segue:**
  - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per le parti non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-4332 del 01/09/2021.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di

interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

5. Di dare atto che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-4332 del 01/09/2021 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di San Mauro Pascoli per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di San Mauro Pascoli per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

Per il Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata  
dott.ssa *Elena Montepaone*

## **EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

### **A. PARTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE**

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-4332 del 01/09/2021, rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di San Mauro Pascoli in data 02/09/2021 P.G.N. 13134, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determinazione n. DET-AMB-2024-3166 del 04/06/2024, rilasciata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli in data 05/06/2024 P.G.N. 9644;
- determinazione n. DET-AMB-2025-2639 del 08/05/2025, rilasciata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli in data 09/05/2025 P.G.N. 8229.

Relativamente alle emissioni in atmosfera, la modifica sostanziale riguarda quanto di seguito indicato:

- ridenominazione delle emissioni in funzione dei tre macro-gruppi di inquinanti presenti, ovvero:
  - E1: punti di emissione che generano nebbie oleose;
  - E2: punti di emissione che generano esclusivamente vapore acqueo;
  - E3: punti di emissione delle due caldaie presenti che emettono fumi combusto-ossidi di azoto;
- sulla base di tale suddivisione, le emissioni esistenti saranno così ridenominate:
  - E1.1 (ex emissioni E1 e E2) derivante dal forno di cottura lineare;
  - E1.2 (ex emissioni E3 e E4) derivante dal forno di cottura;
  - E2.1 e E2.2 (ex emissioni 101 e 102) derivanti da cappe aspiranti compensate, con aumento del valore di portata;
  - E2.3 e E2.4 (ex emissioni E22 e E23) derivanti da cappe aspiranti compensate, con aumento del valore di portata;
  - E2.5 (ex emissione E12) derivante da un macchinario per il lavaggio, con aumento del valore di portata;
  - E3.1 e E3.2 (ex emissioni E17 e E18) derivanti da generatori di vapore;
- eliminazione delle macchine per lavaggio e relative emissioni E10 e E11;
- eliminazione delle emissioni E24 e E25;
- realizzazione di un nuovo camino di emissione denominato E1 al quale saranno convogliate:
  - le emissioni E1.1 e E1.2 sopra citate;
  - l'aspirazione posta su una friggitrice di nuova installazione, denominata E1.3;
  - l'aria di estrazione per ricambio aria nel locale n. 39 in cui sono ubicati i forni di cottura, denominata E1.4;
- la nuova emissione E1 sarà dotata di filtro a coalescenza;
- aumento della durata di tutte le emissioni a 10 ore/giorno, ad eccezione dei generatori di vapore E3.1 e E3.2 che erano già autorizzati per 24 ore/giorno.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota prot. n. PG/2025/25560 del 10/02/2025, aggiornata in data 02/09/2025 prot. n. 155501, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste.

Con nota prot. n.PG/2025/25572 del 10/02/2025, aggiornata in data 02/09/2025 prot. n. 155504, il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche richieste relativamente alle emissioni in atmosfera dello stabilimento, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota prot. n. 185188 del 20/10/2025 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate:

*“...omissis...”*

*Valutazioni tecniche sulle emissioni modificate.*

*Come richiesto da SAC si fanno le seguenti valutazioni nel merito delle modifiche impiantistiche richieste.*

*In relazione alle emissioni E2.1, E2.2, E2.3, E2.4 ed E2.5 ed alla ridefinizione delle portante, non si rilevano elementi ostativi.*

*In relazione alle emissioni E1.1, E1.2, E1.3 ed E1.4 ed al loro convogliamento in unico punto emissivo non si rilevano elementi ostativi. La natura delle arie aspirate permette di valutare positivamente questa modifica alla luce di quanto previsto dall'articolo 270 comma 4 del DLgs 152/06.*

*Si valuta positivamente l'adozione del filtro a coalescenza identificato dalla ditta, in quanto contribuisce ad abbattere le componenti odorigene dell'emissione.*

*Si condivide quanto specificato dall'azienda nel merito dell'adozione di un sistema di filtraggio a carboni attivi o ad umido: in quanto la creazione sulla superficie dei carboni attivi (CA) o sui corpi di riempimento potrebbe compromettere l'efficacia dei meccanismi di adsorbimento/assorbimento/degradazione delle sostanze odorigene; l'adozione del filtro a coalescenza, opportunamente dimensionato è preferibile in quanto in grado di trattenere efficacemente la componente oleosa dell'emissione.*

*La valutazione del modello previsionale di ricaduta presentato dal gestore, non evidenziando superamenti dei valori di riferimento identificati nel DD 309/2023 sull'applicazione dell'articolo 272 bis del DLgs 152/06, permette di fare questa valutazione sull'impianto di abbattimento a coalescenza.*

*Si raccomanda, al fine di prevenire la formazioni di odori disturbanti, di porre in essere soluzioni gestionali atte a evitare la degradazione dell'olio e la formazione di composti ossigenati, in particolare aldeidi (quali ad es. controllo della temperatura, tempi di utilizzo e riduzione del contatto con l'aria tramite opportune chiusure); si sottolinea l'importanza di adottare misure preventive alla fonte per minimizzare lo sviluppo di sostanze odorigene, al fine di tutelare l'ambiente circostante e, contestualmente, assicurare benefici in termini di igiene e sicurezza del lavoro.*

*Resta fermo che qualora si manifestassero in futuro condizioni di criticità ambientale dovute all'inquinamento odorigeno nel territorio interessato, il filtro a coalescenza potrà essere mantenuto come stadio preliminare per l'eventuale implementazione di ulteriori sistemi di abbattimento, da*

assoggettare a modifica dell'AUA.

#### *Limiti al la nuova emissione E1*

*La nuova emissione E1 verrà sottoposta ai limiti di concentrazione come individuati dalla ditta, ai quali si propone di aggiungere, come per altri impianti simili, i limiti per COV e Aldeidi.*

*Di seguito si riporta la tabella con le caratteristiche ed i limiti di E1:*

<i>CARATTERISTICHE EMISSIONE E1</i>	
<i>portata massima</i>	<i>19800 Nmc /h</i>
<i>altezza</i>	<i>12 m</i>
<i>durata</i>	<i>10 h/g</i>
<i>sezione</i>	<i>0,5 mq</i>
<i>impianto di abbattimento</i>	<i>Filtro a coalescenza</i>
<i>Inquinanti</i>	<i>Concentrazione massima</i>
<i>Polveri totali/nebbie oleose</i>	<i>10 mg/Nmc</i>
<i>COV (espresse con COT)</i>	<i>20 mg/Nmc</i>
<i>Aldeidi Totali (espresse come formaldeide)</i>	<i>5 mg/Nmc</i>
<i>frequenza monitoraggio</i>	<i>annuale</i>

*In conclusione la ditta dovrà provvedere a*

- effettuare la messa a regime dell'impianto di emissione E1 comprensiva delle misure di concentrazione di odore*
- rispettare i limiti indicati, con obbligo di monitoraggio annuale su E1*
- Eseguire almeno con frequenza trimestrale per i primi 2 anni il monitoraggio della concentrazione di odore presso l'emissione E1. Dette rilevazioni dovranno essere inviate ad Arpae. Dopo questo periodo, in assenza di condizioni di criticità odorigena nel territorio circostante, il monitoraggio della concentrazione di odore potrà essere ridotto a 1 autocontrollo / anno attribuendo un valore di riferimento alla concentrazione in unità odorigene all'emissione.*

#### *Valutazione del modello previsionale presentato.*

*il modello previsionale presentato risulta conforme rispetto a quanto previsto negli allegati del DD 309/23 di applicazione dell'articolo 272 bis del DLgs 142/06 e smi.*

*I risultati ottenuti per i ricettori individuati non evidenziano al momento criticità considerando i riferimenti di concentrazione di odore 98° PTM su base annuale specifici per i vari edifici presenti nell'area in cui si trova la ditta Emme Food.*

*L'unico ricettore che presenta concentrazioni di odore superiori all'unità è il ricettore R1 per il quale il valore di concentrazione di odore 98° PTM su base annuale è pari a 2 OU/Nmc rispetto ad un riferimento riportato nel DD309/23 pari a 3 OUe/Nmc.*

*Si ritiene che la ditta debba ripresentare il modello di ricaduta degli odori con i dati effettivamente misurati durante questa fase operativa; la nuova elaborazione modellistica dovrà includere anche l'edificio posto a nord dello stabilimento (via Vena n. 25), attualmente ricadente all'interno della curva di isoconcentrazione di 2 OUe/Nmc.*

*Dopo il periodo di 2 anni in assenza di condizioni di criticità odorigena nel territorio circostante, il monitoraggio della concentrazione di odore potrà essere ridotto a 1 autocontrollo / anno attribuendo*

*un valore di riferimento alla concentrazione in unità odorigene all'emissione confacente con le rilevazioni di concentrazione di odore misurate nello stesso lasso di tempo.*

*Resta fermo che qualora invece dovessero evidenziarsi problemi di inquinamento odorigeno, l'autorizzazione potrà essere rivista, prevedendo specifiche e ulteriori prescrizioni.*

### Conclusioni

*Non si rilevano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione nel rispetto dei limiti e prescrizioni sopra riportati.*

*Si ritiene che la ditta debba ripresentare il modello di ricaduta degli odori con i dati effettivamente misurati durante questa fase operativa entro 6 mesi rilascio della presente autorizzazione; la nuova elaborazione modellistica dovrà indicare numericamente le concentrazioni di odore 98° PTM l'edificio posto a nord dello stabilimento (via Vena n. 25), attualmente ricadente all'interno della curva di isoconcentrazione di 2 OUE/Nmc.*

*Dopo il periodo di 2 anni in assenza di condizioni di criticità odorigena nel territorio circostante, il monitoraggio della concentrazione di odore potrà essere ridotto a 1 autocontrollo / anno attribuendo un valore di riferimento alla concentrazione in unità odorigene all'emissione confacente con le rilevazioni di concentrazione di odore misurate nello stesso lasso di tempo.*

*Qualora invece dovessero evidenziarsi problemi di inquinamento odorigeno, l'autorizzazione potrà essere rivista, prevedendo specifiche e ulteriori prescrizioni”.*

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 22/08/2025 prot. n. 216769, acquisita al prot. 150518 del 25/08/2025, ha trasmesso il proprio parere favorevole in merito, di seguito riportato:

*“In riscontro alla richiesta di parere di cui all'oggetto ( ns prot. 0224888 del 02/09/2025 ), esaminata la documentazione agli atti, compresa la risposta della Ditta alla Richiesta Integrazioni ( ns prot. 223244 del 01/09/2025 ),*

*premesso che trattasi modifica di attività classificabile come Industria Inslaubre di II Classe ( elenco C n.7 ) ai sensi del D.M. 05/09/1994, già esistente in contesto territoriale misto caratterizzato da pregressa segnalazione di inconvenienti igienico sanitari relativi ad emissioni odorigene*

*preso atto della precisazione della Ditta ( rif. Risposta della Ditta alla richiesta integrazioni ) : “ In funzione alle nuove esigenze di mercato si presume che la friggitrice funzioni per 6 ore/giorno per 5 giorni/settimana”*

*per quanto di specifica competenza della scrivente U.O. Igiene e Sanità Pubblica si esprime parere favorevole, nel rispetto del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e delle valutazioni e prescrizioni di ARPAE ST, con la seguente prescrizione :*

- *Ritenendo non completamente esaustiva e non sufficientemente dettagliata la dichiarazione resa a pg 12 del documento “Relazione di accompagnamento alle Integrazioni documentali agosto 2025” data l'importante criticità in termini di emissioni odorigene caratterizzante la tipologia di impianto in progetto e data la presenza di recettori nelle vicinanze e di pregressa segnalazione in proposito, è necessario dotarsi di una apposita Procedura Aziendale che abbia come premessa l'accettazione di tutte le segnalazioni attinenti, con contestuale verifica impiantistica e/o gestionale della possibile causa e nella quale vengano indicate con precisione le modalità di ricevimento e registrazione delle segnalazioni; le tempistiche di presa in carico; le figure professionali responsabili della gestione; i criteri di comunicazione agli Enti competenti, se necessario; le azioni correttive adottate dalla Ditta a risoluzione della problematica igienico sanitaria”.*

Per quanto riguarda le motivazioni dei valori limite e prescrizioni delle altre emissioni già autorizzate

e non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni contenute nella precedente determinazione di autorizzazione di AUA. Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto inoltre necessario aggiornare alcune prescrizioni ed inserirne di nuove in modo da chiarire meglio gli adempimenti previsti dalla normativa a carico del Gestore, in conformità alle recenti linee guida interne di Arpae.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae e del parere della Azienda U.S.L. della Romagna sopra riportati, ha consentito di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## B. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione pasti e piatti pronti **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni** di seguito stabilite:

<b>EMISSIONE E1</b>	<b>E1.1 - COTTURA - CONTACT COOKER - locale 39</b>
	<b>E1.2 - COTTURA - SPIRAL OVEN ASH PRO 600 - locale 39</b>
	<b>E1.3 - COTTURA - GEA FRIGGITRICE - locale 39</b>
	<b>E1.4 - ESTRAZIONE ARIA AMBIENTE - locale 39</b>

Impianto di abbattimento: filtro a coalescenza

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	10	h/g

Valori limite di emissione:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	20	mg/Nmc
Aldeidi totali (esprese come formaldeide)	5	mg/Nmc

### **EMISSIONE E2.1 – CUCINA - CAPPASPIRANTE COMPENSATA - locale 47**

Portata massima	6.250	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	10	h/g

### **EMISSIONE E2.2 – CUCINA - CAPPASPIRANTE COMPENSATA - locale 47**

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	10	h/g

**EMISSIONE E2.3 – COTTURA - CAPPASPIRANTE COMPENSATA - locale 40**

Portata massima	18.000	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	10	h/g

**EMISSIONE E2.4 – COTTURA - CAPPASPIRANTE COMPENSATA - locale 31**

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	10	h/g

**EMISSIONE E2.5 – LAVAGGI - locale 48**

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	10	h/g

**EMISSIONE E3.1 – CENTRALE TERMICA - GENERATORE DI VAPORE - locale 86 (3.408 kW, a metano)**

Medio impianto di combustione nuovo, dotato di un sistema di controllo della combustione ai sensi dell'art. 294 commi 1. e 3-bis. del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Portata massima	5.200	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Valori limite di emissione:

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	100	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori limite sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

**EMISSIONE E3.2 – CENTRALE TERMICA - GENERATORE AD OLIO DIATERMICO - locale 86 (865 kW, a metano)**

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Valori limite di emissione:

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori limite sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

2. **In caso di eventuali segnalazioni di inconvenienti ambientali e/o igienico sanitari**, con riferimento anche ad esalazioni maleodoranti, da parte dei recettori sensibili presenti nelle vicinanze, accertate dagli Organi di Controllo e Vigilanza, Arpae SAC di Forlì-Cesena, in accordo con Sindaco e Azienda USL Romagna Dipartimento di Sanità Pubblica, valuterà la necessità di richiedere modifiche tecniche, progettuali e/o gestionali per la risoluzione di tali inconvenienti, attraverso l'avvio di ufficio di un procedimento di aggiornamento della presente autorizzazione.
3. **Entro 90 giorni** dal rilascio del presente aggiornamento dell'AUA il Gestore dovrà presentare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), al Comune di San Mauro Pascoli e alla Azienda U.S.L. della Romagna, una apposita Procedura Aziendale per l'accettazione di tutte le eventuali segnalazioni maleodoranti da parte dei recettori presenti nelle vicinanze, con contestuale verifica impiantistica e/o gestionale della possibile causa e nella quale vengano indicate con precisione le modalità di ricevimento e registrazione delle segnalazioni; le tempistiche di presa in carico; le figure professionali responsabili della gestione; i criteri di comunicazione agli Enti competenti, se necessario; le azioni correttive adottate dalla Ditta a risoluzione della problematica igienico sanitaria.
4. **Entro 180 giorni** dal rilascio del presente aggiornamento dell'AUA il Gestore dovrà ripresentare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), il modello di ricaduta degli odori con i dati effettivamente misurati durante questa fase operativa, richiesti al successivo punto 8.: la nuova elaborazione modellistica dovrà indicare numericamente le concentrazioni di odore 98° PTM per l'edificio posto a nord dello stabilimento (via Vena n. 25), attualmente ricadente all'interno della curva di isoconcentrazione di 2 OÙe/Nmc.
5. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), e al Comune di San Mauro Pascoli, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alla **nuova emissione E1** e alle **emissioni modificate E2.1, E2.2, E2.3, E2.4 e E2.5**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
6. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, e **la data di messa a regime** degli impianti di cui alla **nuova emissione E1** e alle **emissioni modificate E2.1, E2.2, E2.3, E2.4 e E2.5** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
7. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 5.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 6.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate

nella comunicazione del Gestore.

8. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **nuova emissione E1** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Per l'**emissione E1** dovrà essere determinata anche la "Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m<sup>3</sup>)" oltre alla concentrazione degli inquinanti per cui sono stabiliti dei valori limite di emissione. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
9. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore **deve inviare** all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 8., **una relazione** che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
10. Con riferimento all'**emissione E1**, la rilevazione della "Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m<sup>3</sup>)", dovrà essere effettuata con frequenza trimestrale per almeno due anni a partire dalla data di effettuazione del primo monitoraggio di cui al precedente punto 8. **Entro 30 giorni** dalla data di effettuazione di ogni singola rilevazione, il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)), copia del certificato analitico contenente i risultati della misurazione effettuata. Al termine dei due anni, in assenza di condizioni di criticità odorigena nel territorio circostante, Arpae SAC di Forlì-Cesena, avvalendosi del contributo tecnico istruttorio di Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, valuterà la possibilità di ridurre tale monitoraggio ad un autocontrollo all'anno e di attribuire un valore di riferimento alla concentrazione in unità odorigene all'emissione, confacente con le rilevazioni di concentrazione di odore misurati nello stesso lasso di tempo, attraverso l'avvio di ufficio di un procedimento di aggiornamento della presente autorizzazione.
11. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1 e E3.1** (relativamente agli inquinanti per cui sono stabiliti dei valori limite di emissione) con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
12. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e

bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

13. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al precedente punto 12. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
  - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
  - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
14. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
  - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
  - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se

l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

15. **Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento** degli inquinanti installato sulla **emissione E1** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico** riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

16. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione  
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpa e SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

17. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'**accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo** la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le

cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.  
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
  - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
    - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
    - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
    - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
  - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
18. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
Aldeidi	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**);
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m <sup>3</sup> )	UNI EN 13725:2004

(\*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(\*\*) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla

norma UNI EN 14793 “*Dimostrazione dell’equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*”, dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l’Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell’atto autorizzativo.

19. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un’ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un’ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell’inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un’ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l’indicazione del metodo utilizzato e dell’incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l’entità dell’incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”.

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (corrispondente al “Risultato Misurazione” previa detrazione di “Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

### **C. RACCOMANDAZIONI**

1. Al fine di prevenire la formazioni di odori disturbanti, si raccomanda di porre in essere soluzioni gestionali atte a evitare la degradazione dell'olio e la formazione di composti ossigenati, in particolare aldeidi (quali ad es. controllo della temperatura, tempi di utilizzo e riduzione del contatto con l'aria tramite opportune chiusure); si sottolinea l'importanza di adottare misure preventive alla fonte per minimizzare lo sviluppo di sostanze odorigene, al fine di tutelare l'ambiente circostante e, contestualmente, assicurare benefici in termini di igiene e sicurezza del lavoro.

### **D. PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO**

1. Elaborato grafico acquisito agli atti di Arpae con prot. n. PG/2025/9426 del 17/01/2025, denominato "*Tavola n° 3 - Oggetto: impianto abbattimento sostanze odorigene - pianta piano terra e piano copertura e prospetto ovest stato di progetto - scala 1:300*", datato 13/01/2025, a firma del tecnico incaricato (**allegata**).

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**